



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 58/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni, in data 11 giugno 2024, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23533 del registro di Segreteria, promosso ad

istanza di [REDACTED] nato [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Fausta Di Grazia e

Mario Manca, entrambi del Foro di Roma e domiciliati presso il loro

studio in Roma, Via Tripoli n. 20

CONTRO

Il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di

Finanza (C.I.A.N), in persona del legale rappresentante legale, con

sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani n.11, elettivamente domiciliato

presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, per la riforma del decreto n. 4149 del 23 novembre 2018.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi, alla udienza dell'11 giugno 2024, il consigliere dr. Guido

Petrigni e, per la Guardia di Finanza – Reparto Logistico Amministrativo

Marche- il Magg. Mauro Spagnolo, come da delega del Comandante del

Reparto T.L.A. Col. Aldo Tomada, prot. n. 100536 che deposita e che viene

acquisita agli atti del fascicolo telematico del giudizio.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. [REDACTED] ha impugnato il decreto n. 4149 del 23 novembre 2018, con cui il C.I.A.N. ha liquidato, al termine del periodo di due anni e 22 giorni trascorso dal ricorrente nella posizione di ausiliaria la pensione ordinaria definitiva, al fine di vedersi accertato e dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione mediante la valorizzazione dei contributi versati nel periodo di ausiliaria.

In data 9 maggio 2019 il ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso chiedendo la estinzione del giudizio con compensazione di tutte le spese.

La Amministrazione resistente con memoria depositata in data 21 maggio 2024 ha ampiamente illustrato le ragioni della infondatezza del ricorso.

DIRITTO

1. Con nota del 9 maggio 2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.

L'istanza di parte ricorrente va qualificata come rinuncia agli atti del ricorso e non necessita di accettazione a differenza di quanto previsto per la rinuncia agli atti del processo, la cui disciplina di riferimento, per il rinvio disposto dall'art. 7, Co. 1, c.g.c., è contenuta nell'art. 110 c.g.c., il quale prevede al comma 1, che la rinuncia agli atti del processo possa essere fatta dalle parti in ogni stato e grado della

causa e al comma 3, che la rinunzia produce i suoi effetti solo dopo la accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

Si rileva, altresì, che per giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. II App. Centrale, n. 501/2017, Sez. Reg. Siciliana, n. 61/2017, Sez. Puglia, n. 10/2017, Sez. App. Reg. Siciliana, n. 100/2016), a cui si intende dare continuità, che una eventuale accettazione della parte della controparte è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

Nel presente giudizio non è apprezzabile alcun interesse della Amministrazione resistente alla prosecuzione del giudizio.

Ai sensi dell' art. 110, co. 6, c.g.c., sussistono i presupposti previsti per la declaratoria di estinzione del processo.

La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell' Art. 110, Co. 7, C.G.C.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la estinzione del processo per avvenuta rinunzia agli atti del ricorso.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

Il Giudice Unico

Guido Petrigni

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 12/06/2024

GUIDO PETRIGNI
CORTE DEI CONTI
12.06.2024
14:22:16
GMT+00:00

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
13.06.2024
10:44:07
GMT+01:00